

Associazione TOGETHER FOR MORE APS
Via Don Antonio Galizzi, n. 29
Scanzorosciate (BG)
Codice Fiscale 95215220161
Partita IVA /



Verbale di Assemblea Ordinaria Soci
del 20/05/2022

Il giorno 20 Maggio 2022, alle ore 19:00, si è riunita presso la sede sociale sita in Scanzorosciate (BG), Via Don Antonio Galizzi, n. 29, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione "TOGETHER FOR MORE APS", per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e conseguente variazione della ragione sociale.

È chiamato a presiedere la riunione il Presidente, Francesco Frischetto; funge da segretario/a verbalizzante Tania Devin.

Il Presidente, rilevata la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di Statuto e constatata la presenza del numero legale dei soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa rispetto alle motivazioni che hanno richiesto la convocazione di un'Assemblea e sulla necessità adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n.117), con specifico riferimento alle disposizioni dell'art. 101 Dlsg 117/2017 (così come modificato dall'art. 32 del DLgs 105/2018).

Si procede alla lettura del testo dello Statuto contenente gli adeguamenti di legge, evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa delibera di approvazione, ponendo in votazione, in forma palese e per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare, senza riserve, il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21:00.

Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE

D.P. - UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 2

Registrato a Bergamo

Francesco Frischetto // 31.5.2022 Tania Devin

al n. 1037 Serie 3

con Euro

(atto esente)

IL FUNZIONARIO
(Chiaro CORDARO)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Michele Beretta



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"TOGETHER FOR MORE A.P.S."

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1.1 È costituita l'Associazione "TOGETHER FOR MORE A.P.S." di seguito denominata Associazione. Essa è una libera Associazione di fatto, autonoma, pluralista, a carattere volontario, democratica, pacifica e apolitica e senza scopo di lucro.

L'Associazione è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, dal d.lgs. 117/2017 e dal presente Statuto. È fatto divieto di distribuire in forma diretta o indiretta gli utili o gli avanzi di gestione durante la vita dell'ente o al momento del suo scioglimento.

1.2 L'Associazione ha sede in Scanzorosciate, via Don Galizzi N.29.

L'Organo di Amministrazione è delegato a trasferire, se necessario, la sede legale dell'associazione senza che ciò costituisca modifica statutaria.

1.3 La durata è illimitata.

Art. 2 - Scopo e finalità

2.1 Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere attività culturali, formative, informative, ricreative e turistiche, nonché di servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci, garantendo pari opportunità tra uomo e donna, nonché la valorizzazione ed il sostegno della solidarietà tra le famiglie al fine di promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle stesse in relazione ai loro compiti sociali ed educativi.

Art.3 - Attività

3.1 L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'Art.5 del D.lgs. 117/2017 lettere:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

3.2 In particolare l'associazione si propone di:

- creare una o più piattaforme che siano un punto di connessione tra tutte le attività cristiane presenti sul suolo nazionale e mondiale; per attività cristiane si intendono tutte quelle persone fisiche, gruppi, aziende, associazioni, onlus che riconoscono la figura di Cristo e ne applicano i suoi principi (come ad esempio l'amore e l'integrità);
- dare una visibilità a livello mondiale a tutti coloro che operano per il bene attraverso l'amore di Cristo;
- creare una mentalità differente da quella comunemente proposta dalla maggior parte dei mass media che diffondono principalmente notizie negative, dando la possibilità a quelle

positive di essere trasmesse;

- riportare le persone ed in particolare le nuove generazioni ad avere una maggiore consapevolezza che:
 - fare del bene sia molto più naturale rispetto al fare del male;
 - gli uomini sono esseri viventi creati per stare insieme e collaborare perché l'unione è sinonimo di forza;
 - allargando gli orizzonti di educatori, insegnanti, operatori sociali, imprenditori, ministri e missionari in campo cristiano si può trasmettere l'amore di Cristo come un bene per la persona e per la società.
- supportare moralmente, spiritualmente, praticamente ed economicamente i progetti cristiani e altri enti no profit.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ai sensi dell'art. 17, d.lgs. 117/2017.

3.2 L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Art. 4 - Soci

4.1 Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto; indipendentemente dal proprio sesso, dalla propria cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

4.2 Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 5 – Ammissione soci

5.1 Gli aspiranti soci devono presentare domanda all'Organo di Amministrazione, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

5.2 Entro trenta giorni dalla presentazione, salvo parere contrario dell'Organo di Amministrazione, che dovrà esprimerne i motivi, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ed il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. È fatto espresso divieto di associare temporaneamente. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci entro 60 giorni.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

6.1 I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; ciò vale anche per i familiari dei soci, purché conviventi e purché si attengano al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti necessari ai soci, sotto la responsabilità del socio loro familiare;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

6.2 Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

6.3 Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irrepreensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili né trasferibili. È fatto divieto di trasferimento della quota associativa.

Art. 7 – Recesso ed esclusione del socio

7.1 La qualifica di socio si perde per decesso, mancato pagamento della quota sociale, espulsione o radiazione, dimissioni (dimissioni che devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione).

7.2 L'Organo di Amministrazione ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- l'inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- la denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza; in caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- la partecipazione ad un qualsiasi evento pubblico e/o privato relativo all'attività svolta dall'associazione senza previa approvazione espressa dall'Organo di Amministrazione.

Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio Arbitrale, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

7.3 I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Art. 8 – I mezzi finanziari

8.1 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

8.2 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti.

8.3 L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dall'Organo di Amministrazione e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.



8.4 Ai sensi degli artt. 13 e 87, d.lgs. 117/2017, l'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione. L'Associazione è tenuta a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 9 – Bilancio economico - finanziario

9.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere

presentato all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo e/o come definito e previsto dalle normative Italiane in essere.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

9.2 Il bilancio dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria dell'Associazione con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva. L'utilizzo di tale fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

9.3 È fatto divieto all'Associazione di distribuire in forma diretta o indiretta gli utili e gli avanzi di gestione.

9.4 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale descritte nei precedenti commi. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.10 – Gli Organi sociali

10.1 Gli organi dell'associazione sono:

- ✓ l'Assemblea dei soci,
- ✓ L'Organo di Amministrazione,
- ✓ il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- ✓ Organo di Controllo e di Revisione Legale. Quest'organo deve essere costituito obbligatoriamente qualora vengano superate le soglie di cui agli artt. 30 e 31, d.lgs. 117/2017;
- ✓ Il Collegio Arbitrale.

10.2 Le cariche associative sono elettive, gratuite salvo quanto disposto dall'art.34 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Art. 11 – Assemblea soci

11.1 L'Assemblea dei soci è organo sovrano dell'Associazione.

Partecipano all'Assemblea, tutti i soci che alla data di convocazione dell'Assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura dell'Organo di Amministrazione tramite avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data e l'ora di prima convocazione e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 15 giorni prima.

11.2 L'Assemblea ordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le

eccezioni di cui all'Art. 16. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

11.3 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dall'Organo di Amministrazione o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci e il voto favore della maggioranza dei presenti.

11.4 Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'Art. 20.

11.5 L'Assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. L'Assemblea:

- nomina gli scrutatori;
- decide in ordine all'apertura e alla chiusura delle urne.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai soci.

Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera sulle seguenti questioni:

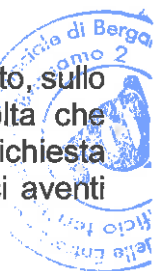
- approvazione del bilancio economico e finanziario,
- approvazione delle linee generali del programma di attività ed il relativo documento economico di previsione,
- elezione degli organismi direttivi,
- proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
- approvazione di eventuali regolamenti redatti dall'Organo di amministrazione,
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dall'Organo di Amministrazione
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

11.6 L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche allo Statuto, sullo scioglimento dell'associazione e sulla liquidazione del patrimonio ogni qual volta che l'Organo di Amministrazione lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'Organo di Controllo o di Revisione Legale o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

11.7 Delle deliberazioni assembleari dovrà essere fatto relativo verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario d'Assemblea e lì resterà a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati. Copia dei verbali sarà inoltre esposta presso la sede sociale dell'Associazione.

11.8 L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.



Art. 12 – Organo di Amministrazione

12.1 L'Organo di Amministrazione viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre esercizi. È composto da cinque a sette membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. L'Organo di Amministrazione nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività prevalentemente volontaria di cittadini soci o non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

12.2 L'Organo di Amministrazione elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede l'Organo di Amministrazione; al Presidente sono conferiti i poteri di rappresentanza;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute dell'Organo di Amministrazione e li firma con il Presidente; presiede l'Organo di Amministrazione in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

12.3 L'Organo di Amministrazione può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

12.4 Compiti dell'Organo di Amministrazione sono:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e del relativo documento economico di previsione;
- predisporre il bilancio economico e finanziario consuntivo;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci;
- determina l'importo della quota annuale sociale;
- varia la sede legale dell'associazione;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

12.5 Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/17, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e la seguente approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

12.6 Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche

da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei soci.

12.7 I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori dell'Organo di Amministrazione.

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

12.8 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.13 – Presidente, Vice Presidente, Segretario

13.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede e convoca l'assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte dell'Organo di Amministrazione alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell'attività dell'Associazione.

13.2 Il Vice Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

13.3 Il Segretario tesoriere provvede alla stesura dei verbali delle riunioni dell'Organo di Amministrazione in apposito libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

13.4 In qualità di Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dall'Organo di Amministrazione.

13.5 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.

Art. 14 – Il Collegio Arbitrale

14.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio Arbitrale costituito da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diversi da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'art. 7.

14.2 Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

14.3 Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo, qualora non venga costituito il Collegio Arbitrale, sono rimesse all'Assemblea dei soci.

14.4 L'associazione o gli associati possono proporre ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

14.5 L'Assemblea decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

14.6 La decisione dell'Assemblea è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

Art. 15 – L'Organo di Controllo e di Revisione Legale

15.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

15.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

15.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

15.4 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

15.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

15.6 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 – Libri sociali obbligatori

16.1 L'associazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del D.lgs. 117/2017:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di

amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (qualora previsto);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono qualora previsti.

16.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera dell'Organo di Amministrazione.

Art. 17 – I volontari

17.1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

17.2 L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

17.3 L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

17.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

17.5 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

17.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art.18- Revoca del Presidente e dell'Organo di Amministrazione

18.1 Le proposte di revoca del Presidente e dell'Organo di Amministrazione, possono essere presentate all'assemblea, almeno da un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.19 - Modifiche dello statuto

19.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea dall'Organo di Amministrazione o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 20 – Scioglimento dell'associazione

20.1 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

20.2 L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. .

20.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 21 – Rinvio a leggi

21.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 117/2017, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.



